

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVO AI SERVIZI DI SECURITY, CUSTODIA NOTTURNA E CONTROLLO ACCESSI PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI CARPI (MO) PER IL PERIODO DA FEBBRAIO 2024 AL 1° GENNAIO 2027 COMPRESI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CONSIP, PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO.

PREMESSA

Ogni anno il Comune di Carpi realizza un programma articolato di attività di promozione economica del territorio, eventi culturali, musicali, di spettacolo e di intrattenimento presso i diversi luoghi/spazi del centro storico cittadino, nelle frazioni, parchi cittadini, presso gli istituti culturali ed altri luoghi del territorio comunale.

Per tali attività si rende necessaria la presenza di personale idoneo per garantire la security, la custodia notturna ed il controllo accessi.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di security, custodia notturna e controllo accessi per le manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Carpi, per il periodo da febbraio 2024 al 1° gennaio 2027, come di seguito dettagliato.

In conformità con quanto stabilito dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall’art. 130 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

L’affidamento ha per oggetto i servizi descritti nella successiva tabella delle prestazioni con relativa indicazione delle tariffe a base di offerta, che verranno realizzati nelle location di spettacolo individuate dalla Stazione appaltante per gli eventi e le manifestazioni pubbliche per il periodo del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Piazza dei Martiri;
- Cortile d’Onore del Castello dei Pio;
- Parchi cittadini (Berlinguer, Pertini, etc);
- Giardino della Pieve;
- Giardinetti del Teatro;
- Piazzale Re Astolfo;
- Chostro di San Rocco;
- Frazioni per manifestazioni:
 - Fossoli (presso Parrocchia e circolo La Fontana);
 - Cortile (presso Parrocchia);
 - Gargallo (presso Parrocchia);
 - San Marino (piazza Gasparini);
 - Santa Croce (presso Parrocchia e Circolo ARCI);
 - San Martino Secchia (presso circolo Ekidna);
 - Cantone di Gargallo (via Argine Panzano);
 - Budrione (pressi circolo Arci Rinascita)
 - Migliarina ATP Club.
- Eventuali altri luoghi del territorio comunale.

Tabella delle prestazioni con relativa indicazione delle tariffe a base di offerta:

STEWARD – costi h – chiamata minima 2 h		
Servizi	Prestazioni	Importo a base di offerta (iva esclusa): tariffa ore/uomo
SERVIZI DI SECURITY (servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacolo – c.d. decreto Maroni)	<ul style="list-style-type: none"> – controllare gli eventuali varchi protetti da jersey per impedire l'accesso di automezzi alle aree definite per ogni evento, anche tramite gestione e movimentazione di automezzi forniti dalla stazione appaltante; – controllare l'accesso del pubblico all'ingresso dell'area di spettacolo/manifestazione, anche tramite l'utilizzo di scanner metal detector manuali a paletta e contapersone, alle aree definite per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze, anche al fine di evitare assembramenti; – controllare eventuali documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il certificato verde) e condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la misurazione della temperatura corporea) con eventuale strumentazione a carico dell'appaltatore, richiesti dalla normativa in vigore per l'accesso ai luoghi di spettacolo; – controllare, attraverso il rilascio e il ritiro di contromarche o di regolare biglietto di ingresso, che la capienza definita per ogni evento dal relativo piano di gestione delle emergenze sia rispettata; – gestire il pubblico nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare per ogni evento. 	€ 16,00
CUSTODIA NOTTURNA	<ul style="list-style-type: none"> – servizio di sorveglianza e guardiania notturna volto a salvaguardare l'integrità di beni immobili o altri beni materiali da possibili minacce nelle ore della notte (furti, danni, ecc.) 	€ 18,00
CONTROLLO ACCESSI + ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO	<ul style="list-style-type: none"> – controllare gli accessi all'interno di un'area delimitata, al fine di evitare assembramenti; – controllare eventuali documenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il certificato verde) e condizioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la misurazione della temperatura corporea) con eventuale strumentazione a carico dell'appaltatore, richiesti dalla normativa in vigore per l'accesso ai luoghi di spettacolo; – gestire gli avventori nelle eventuali situazioni di emergenza che si dovessero presentare. 	€ 20,00

Si precisa sin da ora che le tariffe orarie per i servizi di cui sopra saranno applicate indistintamente in caso di giornata festiva e feriale, diurna, serale o notturna. In ogni caso non sarà prevista alcuna maggiorazione di prezzo orario in caso di servizi effettuati nel corso di festività.

Qualora si verificassero aggiornamenti normativi in materia, l'affidatario sarà tenuto a tenerne conto e comprenderne gli adempimenti nell'ambito delle prestazioni sopra indicate.

Qualora l'evento commissionato non venga realizzato per cause di forza maggiore anche in conseguenza di provvedimenti normativi emanati dalle autorità sovraordinate, saranno pagate all'operatore le sole prestazioni già effettuate.

Le caratteristiche dei servizi verranno stabilite in base alle effettive esigenze evidenziate per i vari eventi/iniziativa/attività da organizzare e saranno esattamente indicate nelle richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla Ditta affidataria.

Le modalità e le tempistiche con cui la Stazione Appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici saranno più compiutamente disciplinate dai singoli contratti discendenti dall'Accordo Quadro, comunque coerenti con le seguenti prescrizioni:

- i servizi saranno richiesti via posta elettronica con anticipo di almeno 10 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di svolgimento, che sanno in ogni caso confermati all'esito della Commissione di Pubblico Spettacolo;
- in casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi aggiuntivi o sostitutivi a carattere di urgenza, entro i 5 giorni naturali e consecutivi precedenti il servizio, sempre mediante posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla Ditta affidataria.

Potranno essere concordati periodici incontri anche su piattaforma internet, per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla complessità degli interventi e servizi richiesti.

Art. 3 **Requisiti**

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del d. lgs. 36/2023 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti:

Requisiti di ordine generale:

1. l'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui agli artt. 94 - 98 del D. Lgs. 36/2023;
2. l'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;

Requisiti tecnico-professionali:

1. essere iscritto agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell'art. 134 del R.d del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);
2. avere personale addetto in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dal D.m. 6 ottobre 2009, in attuazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009;
3. avere personale addetto abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del D.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96;
4. iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Stazione appaltante) al bando **SERVIZI - Vigilanza, videosorveglianza e accoglienza - Servizi di vigilanza attiva.**

Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione e dovrà essere mantenuto, a pena di risoluzione di diritto del contratto, per tutta la durata dello stesso, ossia anche in fase esecutiva.

Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere successivamente comprovato dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

In particolare, in fase di contratto, verranno richiesti all'affidatario i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione agli elenchi delle Prefetture ai sensi dell'art. 134 del r.d del 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS – Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);
- documentazione attestante la presenza di personale in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi a tutela dell'incolumità dei presenti, come previsto dal d.m. 6 ottobre 2009, in attuazione della legge n. 94 del 15 luglio 2009;
- documentazione attestante la presenza di personale abilitato alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza formati con corsi di livello C: Rischio ELEVATO, ai sensi del d.m. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della legge 609/96.

Art. 4

Eventuali servizi richiesti da soggetti terzi

In aggiunta a quanto previsto nel presente appalto, a seguito di autorizzazione del Committente, potranno essere eventualmente svolti dall'Appaltatore ulteriori servizi destinati a soggetti terzi, organizzatori di eventi e manifestazioni patrocinati dal Comune di Carpi, da fatturare direttamente a tali soggetti terzi.

In tali limitati casi, l'Appaltatore si impegna a svolgere detti servizi alle stesse condizioni economiche e organizzative definite per la stazione appaltante.

Art. 5

Durata contrattuale

Il contratto avrà durata da febbraio 2024 al 1° gennaio 2027 compresi.

La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro partirà dalla data della stipula dell'Accordo Quadro in oggetto, ovvero dal verbale di consegna nelle vie d'urgenza, (indicativamente prevista nel mese di febbraio 2024), fino al 1° gennaio 2027 compresi.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

È facoltà dell'Amministrazione, se motivata, procedere alla consegna dei servizi nelle vie d'urgenza, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D. lgs. 36/2016.

Art. 6

Importo dell'appalto

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è quantificato in euro 75.000, IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di euro 91.500,00 (IVA 22% compresa), per il periodo indicativo da febbraio 2024 al 1 gennaio 2027 compreso, così suddiviso:

- annualità 2024: euro 25.000 + 22% IVA per un importo complessivo di euro 30.500,00;

- annualità 2025: euro 25.000 + 22% IVA per un importo complessivo di euro 30.500,00;
annualità 2026: euro 25.000 + 22% IVA per un importo complessivo di euro 30.500,00;

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

Art. 7

Modalità di affidamento dell'accordo quadro

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permetta di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, con Trattativa Diretta sul MePA di Consip.

L'affidamento verrà effettuato con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione di un accordo quadro con il miglior offerente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta su MePA di Consip.

Alla Ditta affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Si precisa che in sede di singoli contratti discendenti e conseguente fatturazione la percentuale unica di ribasso offerta verrà applicata, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe ore/uomo indicate per ciascuno di essi all'art. 2 del presente capitolato.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause

ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Art. 8 **Annullamento eventi**

Per quanto riguarda tutte e tre le tipologie di prestazione, si rende noto che, in caso di ANNULLAMENTO dell'evento/iniziativa/attività:

- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 24 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, alla Ditta affidataria **non verrà riconosciuto alcun compenso** per i servizi programmati e non svolti;
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata precedentemente le 9 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria **riceverà il 50% del compenso** per il servizio programmato e non svolto;
- **se la comunicazione dell'annullamento dell'evento viene effettuata successivamente le 9 ore** antecedenti l'orario previsto per l'inizio del servizio, la Ditta affidataria **riceverà il 100% del compenso** per il servizio programmato anche se non svolto.

Per gli eventi di pubblico spettacolo, rimane a carico dell'affidataria la trasmissione via pec almeno 24 ore prima dell'inizio dell'evento/iniziativa dell'elenco del personale da impiegare per ogni singolo evento, con riportato il numero di iscrizione in Prefettura di ogni addetto da inoltrare a:

- Commissariato di Polizia di Carpi
- Gabinetto della Questura di Modena
- Prefettura di Modena
- Comune di Carpi.

Art. 9 **RUP e direttore dell'esecuzione**

Il RUP è individuato nella persona della dr.ssa Margherita Malagoli Responsabile del Servizio Eventi – Promozione Economica del Comune di Carpi, mentre le funzioni di direttore dell'esecuzione saranno svolte da Odoardo Semellini del Servizio Eventi – Promozione Economica del Comune di Carpi.

Art. 10 **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP o il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione.

Art. 12 **Modifiche contrattuali**

Sono ammesse modifiche dei contratti discendenti nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto discendente, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto discendente originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 13

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP o il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs 36/2023.

Art. 14

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 15

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carenza, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

- a) **penale per ritardo**: la Stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento.
- b) **penale per inadempimento**: La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 16 **Risoluzione**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- perdita del possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente capitolato;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 17 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e continuativi da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni

eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 18 **Pagamento delle fatture**

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura corrispondente al singolo contratto discendente disposto dalla Stazione appaltante. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo dell'evento e/o iniziativa cui si riferisce e dovrà essere inviata tramite piattaforma SDI e trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFT5W3, esclusivamente previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG, il numero della determina e il numero dell'impegno relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 **Revisione prezzi del servizio**

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 20 **Garanzia definitiva**

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8.

Al termine del rapporto la stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT49C0200823307000028474373, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione del Comune di Carpi, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT49C0200823307000028474373.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del d. lgs. 36/2023. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del d. lgs. 36/2023.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi—pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 106 comma 3 e 117 comma 12 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

Art. 21

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 22

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 23

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 24

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 25

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 26

Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it tel. 059 649111;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è contattabile all'indirizzo mail: rresponsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.